



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 108 del 22.7.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L' ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DI UNA PROPRIA EVENTUALE FUTURA INCAPACITÀ AI SENSI DELL'ART. 408, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO NOTARILE DI COMO E DI LECCO PER LA RICEZIONE DI DETTE DESIGNAZIONI.

L'anno duemilatredici e questo giorno ventidue del mese di luglio alle ore 18.30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con la Legge n. 6 del 9/1/2004 (G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004) il legislatore ha rivisto la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone modificando il Codice Civile e - in luogo della privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente - ha stabilito, su un piano di ben più vasta portata sociale, che:

- il cittadino che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare;
- L' Amministratore di Sostegno, sulla base di concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione;
- In particolare, l' Amministratore di Sostegno svolge le funzioni di volta in volta assegnate dal giudice ai sensi dell'art. 405 c.c., di norma con riferimento alla cura della persona (ivi compreso il consenso informato per i trattamenti terapeutici) e per la cura del patrimonio;
- L'art. 408, comma 1, del c.c. prevede, tra l'altro, che: *“L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”*;
- Con riferimento all'art. 408, comma 1, c.c è inderogabile l'intervento di un notaio per la redazione dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata di designazione dell' Amministratore di Sostegno (parere del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n.17 del 29.5.2012 Ns prot. n. 4.6.2012 n. 24213);

Atteso peraltro che il Tribunale di Varese con sentenza 28.6.2012 ha precisato che *“la designazione dell'amministratore di sostegno resta un atto del giudice Tutelare, il quale può ben disattendere la stessa indicazione ufficiale e formale del beneficiario, ex art. 408, comma 1, del c.c.L'atto di designazione del soggetto rappresentante, da parte del beneficiario, non è, infatti, vincolante per il magistrato della tutela che avrà solo il dovere di muovere da quella designazione per poi, eventualmente, disattenderla con motivazione che ne illustri i (gravi) motivi. In caso di accesi conflitti endofamiliari, è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare onde evitare che la conflittualità tra i membri della famiglia inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa”*;

Considerato che spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità”;

Ritenuto opportuno procedere alla istituzione di un Registro Comunale avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, vorranno dare atto di aver effettuato, ai sensi dell'art. 408, c.1. cc, , mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, una designazione di Amministratore di Sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità;

Atteso che:

- a) Tale registro ha lo scopo di attestare l'avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno ai sensi dell'art. 408 c.1 del c.c. e dell'indicazione del notaio o del fiduciario e/o del fiduciario supplente presso cui è depositata la designazione in argomento (fermo restando che tale designazione non è vincolante per il giudice);
- b) Unitamente a tale registro il Comune non effettuerà alcuna raccolta degli atti di designazione ex art. 408 c.1. c.c. in quanto, in assenza di una specifica disciplina normativa, si potrebbe configurare una attività in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali la tutela della salute, della privacy e della famiglia;
- c) Il venire meno della situazione di residenza nel Comune di Lecco del dichiarante comporterà la cancellazione dal Registro;

Considerato il ruolo del Comune, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile e dato atto che l'istituzione di tale registro possa essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nel settore dei servizi alla persona nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge n. 6 del 9/1/2004;

Atteso che tale registro per le designazioni di Amministratore di Sostegno ex art. 408 c.c. sarà tenuto ed aggiornato presso il Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia in quanto rientra tra i compiti del personale addetto a tale settore comunale la cura dei rapporti ordinari con gli Amministratori di Sostegno e con i Giudici Tutelari allo scopo di garantire la necessaria assistenza alle persone, residenti in Lecco, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e che pertanto tale registro può costituire un utile strumento operativo nelle situazioni che precedano la designazione di un Amministratore di Sostegno per situazioni di bisogno che si rendano nel tempo note;

Ritenuto che rientra tra le funzioni del Comune di Lecco, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, quella di tutelare la piena dignità delle persone residenti nel Comune specialmente nelle fasi di difficoltà derivanti da riduzione delle normali capacità fisio-psichiche;

Viste le linee guida per il funzionamento del registro in argomento nelle risultanze di cui all'allegato n. 1 e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

Richiamato il Dlgs. 30/6/2003 n. 196 e dato atto della necessità di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento ai dati acquisiti per la costituzione del registro;

Vista la bozza di convenzione (prot. 38553 del 8 luglio 2013) con il Consiglio Notarile di Como e di Lecco che disciplina le modalità di ricezione delle designazioni di amministratore di sostegno ai sensi dell'art. 408 C.C., rese dai cittadini residenti nel Comune di Lecco (allegato 2) che prevede, tra l'altro di limitare gli oneri a carico dei cittadini per gli onorari relativi alla sottoscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata occorrente, ai sensi dell'art. 408, c.c., per la designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione della propria futura eventuale incapacità;

Vista la mozione prot. 26622 del 06.05.2013 approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 30.05.2013;

Visto il vigente Statuto comunale ;

Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1- Di approvare le “Linee Guida per l’istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell’art. 408, comma 1, del codice civile” per l’iscrizione nominativa dei soggetti, residenti in Lecco, che hanno redatto e sottoscritto una designazione di cui al predetto art.408, comma 1, del cc, secondo quanto sopra indicato, (Allegato 1);
- 2- Di approvare la bozza di convenzione con il Consiglio Notarile di Como e di Lecco per la ricezione delle designazioni di amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 408 C.C., rese dai cittadini residenti nel Comune di Lecco (Allegato 2);
- 3- Di demandare al direttore del settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia di attivare le procedure per l’istituzione del Registro comunale di cui al punto 1.
- 4- Di demandare al competente Servizio Contratti la stipula della convenzione di cui al punto 2. mediante scrittura privata non autenticata da registrarsi in caso d’uso.
- 5- Di dare atto che l’istituzione del Registro comunale di cui al punto 1 e la stipula della convenzione di cui al punto 2 non comporta oneri per l’Ente.

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L' ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DI UNA PROPRIA EVENTUALE FUTURA INCAPACITÀ AI SENSI DELL'ART. 408, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO NOTARILE DI COMO E DI LECCO PER LA RICEZIONE DI DETTE DESIGNAZIONI"

Prot. n. 40940 del 19/07/2013

Lecco,

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Marina Panzeri



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Panzeri', is written over a horizontal line.

LINEE GUIDA PER L' ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DI UNA PROPRIA EVENTUALE FUTURA INCAPACITÀ AI SENSI DELL'ART. 408, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE.

ART. 1 (Istituzione del Registro)

Il Comune di Lecco, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone, specialmente nelle fasi di difficoltà derivanti da riduzione delle normali capacità fisio-psichiche. A tal fine è istituito il Registro delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.c. Tale Registro è tenuto ed aggiornato presso il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

ART. 2 (Contenuto del Registro)

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Lecco ed ha come finalità quella di attestare l'avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno ai sensi dell'art. 408 c.1 del c.c. e dell'indicazione del notaio e/o del fiduciario e/o del fiduciario supplente presso cui è depositata la designazione in argomento (fermo restando che tale designazione non è vincolante per il giudice).

In nessun caso, la designazione di cui all'art. 408 c. 1 del C.C., resa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio, potrà essere depositata presso il Comune di Lecco o allo stesso Comune potranno essere rese note le indicazioni riportate nella designazione medesima.

Il Registro riporta, secondo l'ordine cronologico di presentazione:

- il numero progressivo/anno della dichiarazione
- data della presentazione
- il nome, la data di nascita e l'indirizzo del dichiarante
- nome del funzionario che riceve la dichiarazione
- dati dell'eventuale emigrazione da Lecco
- note di modifica o revoca della dichiarazione



ART. 3 (Modalità di iscrizione al Registro)

L'iscrizione nel registro potrà avvenire secondo due modalità:

- mediante comunicazione per mezzo di posta elettronica certificata, da parte dei Notai, di avvenuta ricezione di atti di designazione di cui all'art.408, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, secondo il modello di cui all'allegato 1) alla convenzione in vigore tra il Comune di Lecco e il Consiglio Notarile di Como e di Lecco.
- mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 secondo il modello di cui all'allegato A alle presenti linee guida, nella quale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui all'art. 1, il soggetto interessato attesta di aver designato un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità e di aver depositato tale designazione presso un Notaio e/o presso un Fiduciario e/o presso un Fiduciario Supplente, indicandone anche l'indirizzo.

Il funzionario comunale ricevente la PEC o accettante la dichiarazione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 non conosce il contenuto dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di cui all'art. 408, c. 1, c.c. in quanto trattasi di un atto strettamente personale e non risponde pertanto in alcun modo dei contenuti della stessa. Tali comunicazione o dichiarazione saranno conservati unitamente al Registro di cui alle presenti linee guida in busta chiusa.

ALLEGATO 1

Il funzionario comunale accettante rilascerà al dichiarante un'attestazione relativa alla avvenuta registrazione con riportato il numero progressivo attribuito e annotato sul Registro.

Il venir meno della residenza nel Comune di Lecco comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro da parte dell'ufficio preposto, che provvederà alla revisione con cadenza mensile mediante iscrizione nel Registro stesso degli estremi di emigrazione.

Attraverso successiva dichiarazione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, il soggetto interessato potrà, in ogni momento, modificare o revocare le precedenti dichiarazioni.

ART. 4 (Accesso)

Il soggetto interessato e/o il Fiduciario e/o il Fiduciario Supplente, indicati nella dichiarazione di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, potranno richiedere attestazione di avvenuta iscrizione nel registro predetto.

Allegato A alle Linee Guida

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000 AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DI UNA PROPRIA EVENTUALE FUTURA INCAPACITÀ AI SENSI DELL'ART. 408, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE.

Il sottoscritto nato a.....

Prov..... ilresidente in Lecco in Vian.....

ai fini della iscrizione nel registro comunale di cui all'oggetto

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente

DICHIARA

di avere designato un Amministratore di Sostegno ai sensi dell'art. 408 c.1 del c.c. in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell'art. 408, comma 1, del codice civile mediante

Atto pubblico / scrittura privata autenticata (cancellare la voce che non interessa)

presso lo Studio del Notaio di con sede in Vian.....

La predetta designazione di cui all'art. 408 c.c. è depositata:

presso lo studio del Notaio..... di con sede in Vian..... (cancellare se non ricorre)

ed in copia presso il Fiduciario sig./sig.ra residente in Via N..... (cancellare se non ricorre);

ed in copia presso il Fiduciario Supplente sig./sig.ra residente in Via N..... (cancellare se non ricorre);

firma

Data.....

Si allega fotocopia della carta d'identità

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E IL CONSIGLIO NOTARILE DI COMO E DI LECCO PER LA RICEZIONE DELLE DESIGNAZIONI DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AI SENSI DELL'ART. 408 C.C., RESE DAI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI LECCO.

Fra:



a) COMUNE DI LECCO (anche in appresso denominato "Comune") con sede legale in Lecco, Piazza Diaz 1, C.F. in persona del Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia

e:

b) CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI COMO E DI LECCO (anche in appresso denominato "Consiglio") con sede in Como, Via M.E. Bossi, 8, C.F.80017310139, in persona del Presidente del Consiglio Notarile dottor Mario Mele, nato a Valsinni (Mt) l'1 novembre 1966;

PREMESSO

con la Legge n. 6 del 9/1/2004 (G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004) il legislatore ha rivisto la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone modificando il Codice Civile e, in luogo della privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente, ha stabilito, su un piano di ben più vasta portata sociale, che:

- il cittadino privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare;
- l' Amministratore di Sostegno, sulla base di concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione;
- in particolare, l' Amministratore di Sostegno, di norma, svolge le funzioni di volta in volta assegnate dal Giudice ai sensi dell'art. 405 c.c., e quindi con riferimento anche alla cura della persona (ivi compreso il consenso informato per i trattamenti terapeutici) e alla cura del patrimonio;
- l'art. 408 del c.c. prevede, tra l'altro, che: "L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata";

- con riferimento all'art. 408 c.c. è inderogabile l'intervento di un notaio per la redazione dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata di designazione dell' Amministratore di Sostegno (parere del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n.17 del 29.5.2012 Ns. prot. n. 4.6.2012 n. 24213);

Il Comune di Lecco, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, vuole tutelare la piena dignità delle persone specialmente nelle fasi di difficoltà derivanti da riduzione delle normali capacità fisico-psichiche.

A tal fine ritiene opportuno istituire il Registro delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, ai sensi dell'art. 408, c.c. , da tenersi presso il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti fra loro convengono quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

Con la presente convenzione il Comune di Lecco e il Consiglio Notarile di Como e di Lecco provvedono ad avviare un rapporto di collaborazione che consenta ai notai iscritti nel Distretto Notarile di Como e di Lecco qualora ricevano designazioni di Amministratori di Sostegno ex art. 408 C.C., da parte di cittadini residenti nel Comune di Lecco, di limitare i costi previsti per gli onorari per ciascuna designazione ex Art. 408 del C.C., ad una somma non superiore ad Euro 200,00 (duecento/00) comprese eventuali imposte e tasse. Per i cittadini residenti nel Comune di Lecco con reddito ISEE inferiore a € 10.000, tali "designazioni" verranno effettuate a titolo gratuito senza richiesta di alcun onere neppure per eventuali imposte e tasse.

Art. 2 – Obblighi del Comune

Il Comune di Lecco si impegna a ricevere, ai sensi del successivo art. 3, mediante posta elettronica certificata, le comunicazioni dei Notai di avvenuta ricezione di atti di designazione di cui all'art.408, in previsione di una propria eventuale futura incapacità, secondo il modello di cui all'allegato 1) ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro comunale.

In via alternativa rispetto alla comunicazione di cui al comma precedente, il Comune si impegna a ricevere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il cittadino residente nel Comune darà atto di avere designato un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell'Art. 408 C.C., presso un notaio e fornirà i dati del depositario (nome, cognome, e indirizzo del notaio qualora depositario della designazione, nome, cognome e indirizzo del fiduciario o di altra persona qualora depositaria del documento sia costituita persona diversa dal notaio).

La comunicazione di cui al comma 1 e la dichiarazione di cui al comma 2 consentiranno l'iscrizione al Registro Comunale delle Designazioni di Amministratore di Sostegno ai sensi dell'Art. 408 C.C..

Art. 3 – Obblighi del Consiglio Notarile e dei Notai

Il Consiglio Notarile si impegna:

- a ricevere anche la eventuale formale richiesta dell'interessato residente in Lecco di iscrizione nel Registro, tenuto dal Comune di Lecco, delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, ai sensi dell'art. 408 c.c.;
- a diffondere con urgenza e con il dovuto rilievo presso tutti i notai iscritti nel Distretto di Como e di Lecco il contenuto della presente convenzione con il Comune;
- a verificare in tempi brevissimi l'elenco dei notai del Distretto che si dichiarino disponibili sia a ricevere tali designazioni secondo le proprie valutazioni giuridiche, sia a limitarne i costi secondo quanto previsto sopra e a redigerne un elenco da consegnare al Comune (con la possibilità di modificarlo nel tempo nel caso di adesione da parte di altri notai disponibili).

Inoltre, ciascun Notaio si impegna a comunicare al Comune (all'indirizzo di posta elettronica comune@pec.comunedilecco.it) l'avvenuta ricezione di atti di designazione di cui all'art.408 secondo il

modello di cui all'allegato 1) ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro comunale sulla base di apposita formale richiesta in tal senso eventualmente ricevuta dall'interessato.

Art. 4 – Comunicazione e promozione

Le parti pubblicizzeranno congiuntamente le attività che verranno realizzate e i risultati conseguiti con apposite e concordate iniziative comunicazionali e promozionali.

Art. 5 – Referenti

I referenti rispettivamente di ciascuna parte per la presente convenzione verranno indicati dalle parti contraenti mediante scambio di comunicazioni.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione è valida e acquista efficacia alla data di sottoscrizione per un periodo di anni 3 dalla data di sottoscrizione.

Art. 7 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 8 – Registrazione

La presente Convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Per il Comune di Lecco

Per il Consiglio Notarile di Como e di Lecco

Dott.

Dott.

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DA INVIARE AL COMUNE DI LECCO

Data.....

Al Comune di Lecco

Dirigente del Settore Politiche Sociali e di

Sostegno alla Famiglia

Pec: comune@pec.comunedilecco.it

Io sottoscritto dott..... Notaio in

certifico che il Sig/la sig.ra..... nato/a ail.....

CF..... ha sottoscritto atto di nomina di amministratore di sostegno

(data n. rep.....) ai sensi dell'art. 408 cc e che tale atto è depositato presso il

mio studio. Attesto altresì che il Sig/la sig.ra..... ha richiesto formalmente l'iscrizione nel Registro, tenuto dal Comune di Lecco, delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità, ai sensi dell'art. 408 c.c..

Distinti saluti

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23 LUG. 2013 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al - 7 AGO. 2013, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.

- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 23 LUG. 2013.

Li, 23 LUG. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE